



Comune di Villafranca Padovana
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 28/11/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) commercio ed esercizi pubblici;
- f) igiene ambientale.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché, dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare, è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

a) il suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le piazze, strade, vie, portici, gallerie ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;

b) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;

c) i monumenti, le fontane, gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni;

d) i canali, i rii ed i fossi, fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

e) le aree di proprietà privata confinanti con le pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito;

f) le facciate degli edifici pubblici e privati e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.

2. Per la “fruizione” si intende il libero e generalizzato uso da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per “utilizzo” dei beni comuni, si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva per l’esercizio, di norma temporaneo, per attività lecite, anche di carattere privato. L’utilizzazione è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o concessione.

Art. 4

Installazione elementi di pubblica utilità

1. Il Comune ha la facoltà di far costruire o installare contro i muri o le recinzioni delle proprietà private, le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia, di illuminazione, di viabilità o qualsiasi altra indicazione di pubblico interesse previa comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 5

Concessioni ed autorizzazioni

1. L’occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico nonché l’uso dei beni comuni deve essere legalmente autorizzata.

2. A norma del Regolamento per conseguire una specifica concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o sull’utilizzo del bene comune, l’istanza diretta al Sindaco o al competente ufficio comunale, deve essere in regola con la legge sul bollo e presentata in tempi ragionevoli ai fini dell’istruttoria del procedimento e comunque non inferiori a 10 giorni precedenti l’occupazione. Deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione al bene che si intende utilizzare, la modalità di utilizzazione e all’attività che si intende esercitare.

3. Qualora la natura, la modalità, la durata dell’occupazione o dell’uso del bene lo rendano necessario, l’autorità comunale o il responsabile del servizio può imporre al titolare della concessione o autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. Le concessioni o l’autorizzazione per l’occupazione suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico sono onerose, fatto salvo eventuali esenzioni disposte per legge e da specifico Regolamento comunale per la concessione di suolo pubblico.

5. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve essere motivato con provvedimento scritto.

6. Il Sindaco o il responsabile del servizio possono secondo le rispettive competenze, revocare in qualunque momento con provvedimento motivato le concessioni od autorizzazioni che risultino utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni cui siano subordinate, quando siano venuti a mancare i presupposti per il loro rilascio, nonché per intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando siano incompatibili per esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro.

Art. 6 **Specificazione**

1. Le occupazioni delle aree e spazi pubblici legalmente autorizzati, si distinguono in:

a) occasionali: sono le occupazioni di qualsiasi natura, non hanno alcun scopo, anche indiretto, di lucro, e sono quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono le occupazioni di qualsiasi natura, hanno scopo anche indiretto di lucro, ovvero che non rivestano particolare interesse nei casi di cui alla lettera a), quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico e lo scarico, con eventuale deposito temporaneo di materiale in occasione di ristrutturazione di unità immobiliari, per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici o per ripristino allacciamenti alla rete fognaria, acqua, luce, gas, ecc.;

c) stagionali: sono le occupazioni di qualsiasi natura quando sono effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;

d) annuali: sono le occupazioni di qualsiasi natura e sono effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo di pubblica utilità.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche hanno validità esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicati.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, alla scadenza dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

Art. 7 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale, al personale del Comando di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ai funzionari dell'Unità Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale, nonché se previsto e consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza con specifiche convenzioni con il Comune.

2. Il personale del Comando di Polizia Locale e i funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica quando si renda necessario ed utile al fine dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e dei responsabili delle violazioni medesime, il tutto a norma della Legge 689/1981.

3. All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento possono altresì procedere senza limitazioni, gli appartenenti ai Corpi ed Organi di Polizia Statale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

Art. 8

Tutela, decoro ed uso dei beni comuni

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature, i manufatti o gli impianti su di esso, sotto di esso o sopra di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specifici regolamenti;

b) imbrattare, sporcare o danneggiare il suolo pubblico e le strade, nonché monumenti, edifici pubblici o privati, facciate visibili dalla pubblica via, con scritte o disegni atti a ledere la sensibilità della cittadinanza e il decoro ambientale;

c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, danneggiare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, fioriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi sugli edifici, recinzioni, monumenti, pali di sostegno della segnaletica o di interesse pubblico, pali di illuminazione, altri beni pubblici o privati prospicienti la pubblica via;

e) giocare a calcio, pallavolo, basket e tutti i giochi che necessitino di pallone, alla fionda, lanciare sassi, buste o palloncini d'acqua, palle di neve, fare scivoli di ghiaccio sulle strade, vie pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, ed i portici, nonché praticare giochi di qualsiasi genere che possano arrecare intralcio, disturbo o costituire pericolo per sé e per altri, o procurare danni;

f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone che abbiano superato il limite di anni 12;

g) lanciare o buttare sulle aree pubbliche volantini e simili a scopo pubblicitario;

h) affiggere o appendere sui segnali stradali, cartelli di pubblico interesse, cartelli pubblicitari, sui loro pali di sostegno, pali della luce, manufatti, fioriere, piante, edifici pubblici e privati prospicienti la pubblica via, qualsiasi manufatto o scritte ed ogni altra indicazione riferita a matrimoni o manifestazioni di ogni genere. Nel caso non sia possibile risalire agli autori del fatto, saranno ritenuti obbligati in solido i soggetti delle cerimonie o delle manifestazioni;

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, immersioni, introduzioni di oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo o farne altro uso improprio;

j) tuffarsi per fare il bagno nei fiumi e nei laghi naturali ed artificiali fatte salve specifiche disposizioni;

k) sdraiarsi per terra sulle strade, piazze, marciapiedi e portici, recando intralcio o disturbo. Sdraiarsi sulle panchine e sedili, insudiciando in qualunque modo i medesimi appoggiandovi i piedi;

l) esporsi sugli spazi ed aree pubbliche o sui luoghi privati visibili dalla pubblica via a torso nudo.

m) compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla pulizia o del pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto e raccapriccio alle persone, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

2. A tutela del decoro ambientale l'installazione degli impianti di ricezione per trasmissioni radio televisive satellitari dovrà eseguirsi ed adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono munirsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo da presentare una sufficiente sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche ragionevolmente prevedibili in zona;

c) le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate;

d) i cavi devono preferibilmente essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e se collocati all'esterno devono essere sistemati in appositi incassi opportunamente protetti e saldamente ancorati;

e) l'installazione di ripetitori ed antenne di trasmissione deve essere eseguita da personale abilitato tenendo conto del contesto ambientale, dovranno quando possibile essere previste mascherature arboree con piante autoctone e comunque adottati tutti gli accorgimenti tecnici utili a minimizzare l'impatto del manufatto. La richiesta dovrà altresì essere accompagnata da uno studio attestante il livello di inquinamento prodotti ed il grado di compatibilità con il contesto insediativo. A tale proposito devono essere rispettate le norme del D.M. 10.09.1999 sulle emissioni elettromagnetiche e le relative norme regionali in materia.

Art. 9

Divieto di consumo di sostanze alcoliche

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana è vietato:

a) Vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18

b) Il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.

2. E' vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.

3. Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili e fatto obbligo di esporre in modo visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto.

Art. 10

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti.

2. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.

Art. 11

Altre attività o comportamenti vietati

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

a) ammassare ai lati o innanzi agli edifici oggetti di qualunque genere visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) utilizzare balconi, terrazzi o luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici o privati come luogo di deposito di rottami o altro materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) abbandonare o tenere fermi per lunghi periodi su aree pubbliche o luoghi privati collettivi, veicoli o resti di essi, quando il loro stato di abbandono, le condizioni generali o per altri motivi, siano da ritenere di assoluto decadimento e non permettano il normale uso abituale;

d) collocare sui davanzali delle finestre, balconi, terrazzi, sporgenze o vani di aperture verso gli spazi pubblici o luoghi condominiali collettivi, vasi di fiori, cassette, gabbie di uccelli od altri oggetti mobili non convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'annaffiatura dei fiori o piante deve essere eseguita in modo da evitare lo stillicidio degli spazi ed aree sottostanti;

e) stendere panni sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via, fatto salvo per le abitazioni che non hanno la possibilità di effettuarla all'interno degli edifici;

f) non è permesso stendere i panni lungo le vie, piazze, giardini ed altri luoghi pubblici, ed è altrettanto vietato il loro gocciolio nelle parti sottostanti;

g) stendere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, stracci e simili, nella pubblica via fatta eccezione per le abitazioni di cui alla lett. e);

h) a tutela delle persone e dei siti circostanti, il materiale proveniente da scavi o da opere edilizie in genere, prima delle operazioni di carico e scarico, deve essere bagnato in modo tale da evitare il polverio;

i) non è permesso stillare o far disperdere sulla pubblica via e nelle parti condominiali, vapore acqueo, condense, acqua, ecc., proveniente da impianti fissi o da singole apparecchiature di refrigerazione;

j) nei centri abitati gli oggetti contundenti devono essere portati in modo tale da non arrecare offesa e pericolo alle persone e ai veicoli circolanti;

k) dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., dalle pareti, finestre e dai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione comunale. Il fumo dovrà essere convogliato in apposita conduttura che superi almeno un metro l'altezza del colmo del tetto.

Art. 12

Pulizia del suolo e dell'abitato

1. Fatto salvo l'applicazione di norme speciali, è vietato accumulare, gettare, lasciare cadere, lordare o deporre qualsiasi materiale, liquido o solido sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico, nei cortili condominiali, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi

pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a 3 metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare nello spazio o nelle immediate vicinanze un contenitore non inferiore a 50 litri per il deposito di rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. Coriandoli, riso, confetti, pasta o qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasioni di cerimonie, devono essere rimossi entro sei ore dallo spandimento.

6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti e con accesso dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto antistante l'esercizio.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l'abbandono di sigarette, gomma americana, cartine, rifiuti minuti ecc., devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità non inferiore a 50 litri. I contenitori muniti di sacchetto devono essere possibilmente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati anche sui marciapiedi, purché in maniera da non creare pericolo o difficoltà di transito per i pedoni.

8. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e i cestelli di cui al comma 7, quando sono collocati all'esterno degli esercizi specializzati, non sono soggetti alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico.

9. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, collaborano ed hanno l'obbligo con il Comune, di provvedere alla costante pulizia del marciapiede prospiciente l'immobile e alla pulizia dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza.

10. I proprietari di aree private confinanti con la pubblica via o soggette a pubblico passaggio hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti in esse depositate.

A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta.

11. I proprietari di alberature o aree verdi confinanti con la pubblica via dovranno attenersi a quanto indicato nell'art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

12. Dovranno altresì evitare l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

13. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione con le modalità indicate nell'art. 7 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

14. Nella esecuzione di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, gli stessi devono essere depositati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I residui del verde, ramaglie o altro materiale vegetale in piccole quantità, qualora non sia possibile provvedere allo smaltimento con il servizio pubblico, possono essere combusti nel luogo di raccolta ad una distanza minima di 100 metri dalle strade o da edifici di qualsiasi genere con l'accortezza di non provocare molestia e disturbo. Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno il Sindaco, con ordinanza, potrà disciplinare le attività di combustione di materiale vegetale ai sensi della D.G.R.V. n. 122 del 10.02.2015 e art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. N. 152/2006.

15. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono

porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

16. A tutela della incolumità, della sicurezza delle persone e delle cose sottostanti, ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione o in condizioni tali da evitare qualsiasi caduta di materiale.

17. I proprietari di locali, abitazioni o di edifici, i conduttori, gli amministratori o chiunque abbia la loro responsabilità devono tenere in perfette condizioni i tubi scaricatori dei liquami delle latrine, dei lavandini, dei servizi e delle grondaie, in modo da evitare qualsiasi dispersione sia nei luoghi stessi che sul suolo pubblico.

18. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 11 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 13, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

Art. 13 **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori in appositi sacchi chiusi o altri idonei involucri chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. In considerazione della valenza economica ed ecologica di recupero e riciclaggio dei materiali, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. I contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di materiale diverso in essi indicato.

3. È vietato depositare nei contenitori, presso di essi o in altro luogo, rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, materiale elettronico, materassi, imballaggi, materiale ferroso e non o altri oggetti ingombranti. Per il ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti, oppure conferiti personalmente nei giorni di apertura al centro di raccolta differenziata predisposto dal Comune. Salvo diverse disposizioni e se previsto, ai detentori di rifiuti, è data la facoltà del deposito presso i contenitori il giorno stesso o il giorno antecedente la raccolta dei rifiuti ingombranti, previo preavviso alla ditta incaricata del ritiro. E' parimenti vietato l'accumulo di capi di vestiario, pelletteria ecc. al di fuori degli appositi contenitori destinati allo scopo di raccolta (tipo Humana o altra associazione).

4. E' comunque vietato qualsiasi abbandono di rifiuti di ogni genere su tutto il territorio comunale, con applicazione della sanzione da € 50,00 ad € 500,00 in caso di recidiva nel biennio della violazione già accertata e definita o abbandono di rifiuti da parte di non residenti nel Comune di Villafranca Padovana.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali, industriali o rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti in conformità e quanto disposto dalla legge o dalle norme locali.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavorazioni edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente nelle discariche autorizzate, oppure nei luoghi di riempimento di volta in volta individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7. È vietato sostare con veicoli nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta rifiuti in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta e di svuotamento degli stessi.

8. È vietato esporre sulla strada i contenitori per la raccolta domiciliare e non dei rifiuti differenziati o indifferenziati nei giorni ed orari diversi da quelli stabiliti per la raccolta stessa.

9. È vietato spostare, manomettere, rompere, insudiciare, appiccicare volantini in genere o dar fuoco ai contenitori della raccolta rifiuti, nonché accendere o gettare oggetti accesi sulla pubblica via, nei luoghi di pubblico passaggio e nelle aree private ad uso collettivo.

10. Nel caso si renda necessario modificare il sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti domestici, l'utenza è obbligata ad aderire alle disposizioni al momento in vigore.

11. E' vietato lo stazionamento davanti al centro di raccolta da parte di persone allo scopo di farsi consegnare oggetti di qualsiasi genere destinati a rifiuto.

Art. 14 Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati, non deve essere sparsa o accumulata in alcun modo sul suolo pubblico.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi su grondaie, su balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi ed altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o da qualunque posto elevato, l'operazione può essere effettuata delimitando preventivamente l'area interessata, adottando tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone e delle cose sottostanti.

4. Per misure e sicurezza generale, il Sindaco può ordinare la rimozione della neve dai luoghi di cui al comma 3 e i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Locale qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

5. Ogni qualvolta si renda necessario la rimozione e il trasporto della neve, verrà reso noto il deposito dai responsabili del servizio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15 Spazi ed aree verdi pubbliche

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nelle aree protette è vietato:

a) danneggiare la vegetazione, strappare i fiori, calpestare l'erba, calpestare le aiuole, rompere o staccare i rami delle piante e delle siepi.

b) introdurre nella parte riservata ai pedoni e nelle aree erbose, autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, carri e cavalli ed altri animali. Il divieto si estende anche se sono trascinati o condotti a mano, fatta eccezione per le carrozzelle per i bambini, invalidi o portatori di handicap. È altresì vietato, occupare, anche senza poggiare con le ruote a terra ma con il solo

sbalzo della sagoma del veicolo, l'area erbosa, in maniera tale da impedire od ostacolare lo sfalcio o altri lavori di manutenzione del verde pubblico;

c) salire sugli alberi, appendere ed affiggere qualsiasi cosa, scagliare pietre, bastoni o altri oggetti contundenti, nonché bivaccare e consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo, collocare sedie, baracche, banchi, ombrelloni ed altre strutture fisse o mobili senza speciale autorizzazione;

d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stagionale che migrante.

2. I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

3. Nei parchi, nelle aree verdi, nei giardini pubblici aperti o recintati, non è consentito svolgere attività di intrattenimento o commerciali in forma itinerante. Le strutture per intrattenimento (piste, palchi, attrazioni viaggianti) possono essere autorizzate esclusivamente per lo svolgimento delle sagre patronali unitamente ad attività di vendita di alimenti purché sia effettuata con mezzi di tipo e caratteristiche approvate e vi sia il parere vincolante dell'ufficio competente e la relativa autorizzazione.

4. Nei parchi aperti al pubblico, nelle aree verdi e nei giardini pubblici, purché dotati di sufficiente spazio possono essere autorizzate feste per bambini purché gestite direttamente dal richiedente. Non sono consentite le installazioni di strutture per il pubblico o attrazioni e attività commerciali. Ai titolari di autorizzazione, è fatto obbligo di verificare sul corretto utilizzo delle aree nonché la pulizia del luogo.

5. Le attività di cui al presente articolo, dovranno rispettare gli orari di esercizio previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

6. L'Amministrazione Comunale può sospendere anche temporaneamente le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o situazioni eccezionali.

TITOLO IV

MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 16

Animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è assolutamente vietato molestare, maltrattare o percuotere gli animali domestici, randagi e di provocare loro danno e sofferenza.

2. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

3. È assolutamente vietato abbandonare animali domestici.

4. Si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali

Art. 17

Protezione della fauna selvatica

1. In tutto il territorio comunale è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante, fatte salve disposizioni vigenti in materia di esercizio delle attività venatorie.

2. È fatto divieto detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio a terzi.

Art. 18
Animali molesti

1. Nelle singole abitazioni, nei condomini, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di qualsiasi animale che disturbi, specialmente di notte, la pubblica quiete.

2. Gli Agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica.

Art. 19
Altre specie di animali

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, è vietato tenere suini, ovini, equini, conigliere, pollami ed altri animali simili per genere nelle zone centrali del capoluogo, nei grandi centri frazionali, nelle immediate vicinanze o nei pressi di insediamenti abitativi.

2. Si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali

Art. 20
Animali liberi ed insetti

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di derattizzazione, disinfestazione, cattura, monitoraggio sanitario, trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale secondo le prescrizioni del servizio veterinario competente

2. Al fine di evitare eccessive concentrazioni di columbidi o di altri animali volatili nel nucleo urbano è vietato cibare spargendo abbondantemente becchime o altri alimenti simili negli spazi pubblici esistenti entro i confini del centro abitato di Villafranca Padovana e frazioni.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 21
Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo alle occupazioni o al riposo delle persone.

2. Sono considerate industrie rumorose tutti gli i mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi dell'ARPA e dell'ASL accertano l'entità e la natura dei rumori, promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alle eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità tra l'attività esercitata e il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta dei predetti Servizi, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie dell'incomodo.

5. È comunque vietato impiantare nei fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie o necessarie per il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Art. 22

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è subordinata al preventivo parere dei servizi di cui all'art. 20/3 ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Qualora i Servizi suddetti lo ritenessero necessario per la natura delle attività, per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare l'attività può essere esteso con provvedimento del Sindaco ad un arco di tempo più ampio di quello indicato al comma 1.

Art. 23

Abitazioni e altri luoghi privati

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di disturbo per la quiete pubblica.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora, nonché l'uso di strumenti musicali, devono essere utilizzati in modo da contenere le emissioni entro limiti tali da non recare molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica in occasione di lavori edili e di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

4. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 si possono effettuare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei festivi. Gli accorgimenti, le cautele e il rispetto dei limiti di orario dovranno osservarsi anche nelle ristrutturazioni di esercizi pubblici, di esercizi commerciali nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. Gli orari sopra elencati dovranno essere rispettati anche per lavori di giardinaggio che prevedono l'utilizzo di apparecchiature e qualsiasi altra attività che costituisca fonte di rumore fermo restando che anche all'interno delle fasce orarie in cui è possibile eseguire i lavori, le emissioni non dovranno superare la normale tollerabilità.

Art. 24

Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone o turbative all'ordine pubblico, negli spazi pubblici è vietato far esplodere mortaretti, petardi e simili artifici, nonché far uso di manganelli di plastica e simili, oggetti contundenti o compiere atti ad offendere, nonché l'uso di schiumogeni ed ogni altro oggetto o sostanza idonei a molestare o imbrattare.

Art. 25

Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici

1. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada relativamente agli apparecchi di allarme acustico a bordo di veicoli, i dispositivi sonori di antifurto ed anti-intrusione installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc. non devono superare i limiti massimi di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti; in ogni caso la durata di questi segnali, sia a bordo di veicoli che nei luoghi predetti, non può superare i 15 minuti primi.

2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora o da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi. Qualora installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto con cuffia.

3. Salvo quanto previsto in materia di spettacoli, manifestazioni e intrattenimento all'aperto, negli spazi pubblici urbani l'ascolto della musica trasmessa da apparecchi radiofonici e di riproduzione è ammesso esclusivamente tramite l'uso della cuffia.

Art. 26

Altre categorie particolari di suoni

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili, per vie, piazze, giardini, cortili condominiali e in tutti i luoghi gravati da servitù di uso pubblico, sono consentiti purché avvengano senza recare intralci, disturbo, fastidio ai veicoli e alle persone e non si fermino per oltre 10 minuti nello stesso punto e ad una distanza di almeno 100 metri dal punto precedente. In presenza di manifestazioni religiose, culturali, civili, comizi, funerali, cortei, cimiteri, ecc. la distanza non può essere inferiore ai 300 metri. È assolutamente vietato fermarsi davanti alle scuole, asili nido, chiese, caserme, ospedali, case di cura, di riposo, zone di salvaguardia e dalle ore 20.00 alle ore 9.00 del giorno successivo.

2. Il suono delle campane è oggetto di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per eventi eccezionali o per straordinarie ricorrenze.

Art. 27

Pubblicità fonica

1. Fermo restando a quanto previsto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e dal Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanza inferiore in linea d'aria a 200 metri dai luoghi indicati nell'art. 27.

3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione. In ogni caso il volume dei messaggi e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 28
Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari di licenze di esercizio prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per attività di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non udire dall'esterno i suoni o i rumori prodotti.

2. È vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno e in tutte le aree aperte annesse ai locali dei pubblici spettacoli e dei pubblici trattenimenti.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai titolari dei pubblici esercizi, ai responsabili dei circoli e delle società private, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, all'igiene, alla decenza, ecc..

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Le fonti sonore utilizzate per spettacoli o trattenimenti pubblici sia in sede fissa che temporanee all'aperto o al chiuso potranno essere utilizzate esclusivamente fino alle ore 24.00.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 29
Incendi

1. In caso di incendio dovrà essere agevolato il passaggio nella proprietà privata dei mezzi di soccorso, delle persone e delle attrezzature. In caso di necessità si dovrà concedere l'energia elettrica, permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, delle cisterne o l'approvvigionamento dalla rete idrica. Chiunque rifiuti di prestare aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C.P.. Al proprietario spetta il rimborso dei danni e le spese sostenute.

Art. 30
Uccisione animali

1. Nei luoghi pubblici o soggetti alla pubblica vista è vietato uccidere conigli, pollame ed altri animali in genere nonché effettuare qualsiasi operazione di spennaggio, ecc.. Sono esclusi i prodotti ittici di piccole dimensioni, purché sia effettuata al riparo ed appartato in modo da non arrecare turbamento o sensazioni spiacevoli e disgustose ai passanti.

Art. 31
Condomini

1. Nei condomini, ove previsto dalla normativa vigente, deve essere indicato il nominativo dell'amministratore o del responsabile, l'indirizzo e recapito telefonico, nonché i nominativi delle persone o ditte incaricate per interventi urgenti sugli impianti elettrici, acqua, ecc..

Art. 32

Affissione manifesti

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, ecc., è regolata ed è eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni. È comunque vietata l'affissione fuori dai luoghi prescritti e fuori da tutte quelle zone che nel tempo la consuetudine ha consolidato come luogo di regolare affissione.

2. Non è consentita l'affissione di qualsiasi manifesto od altra forma pubblicitaria se non dopo aver assolto all'obbligo del pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 33 Motori accesi

1. A tutela dell'inquinamento ambientale e della salute dei cittadini è assolutamente vietato su tutto il territorio comunale la sosta con motore acceso di tutti i veicoli compresi i mezzi di trasporto pubblici.

TITOLO VII

DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Art. 34 Ambito di applicazione

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:

- a)** il pagamento di una somma in denaro;
- b)** la confisca amministrativa;
- c)** la rimozione delle opere abusive;
- d)** il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 35 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86 la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative sanzioni.

2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

3. Fatto salvo l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute da altre leggi o da speciali regolamenti, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di Legge riportate all'allegato A del presente Regolamento di Polizia Urbana.

4. Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

5. Ogni abuso di atto di concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito o l'attività abusiva e se del caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o il rimborso delle spese sostenute.

6. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni in esse dettate, oltre alla sanzione amministrativa, può comportare la revoca o la sospensione in considerazione della gravità e agli effetti nocivi che esse abbiano prodotto.

7. Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.

8. Fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. artt. da 2043 a 2059 del codice civile e art. 2 e 6 della Legge 24/11/1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

9. L'importo da pagarsi a titolo di sanzione amministrativa, nonché le eventuali pene accessorie, sono riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 36 **Sequestro e confisca**

1. È sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

3. A tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, in situazioni particolari, il personale appartenente al Comando di Polizia Locale o a Corpi di Polizia Statale, possono trattenere oggetti o qualsiasi altro materiale in modo da evitare con i loro usi alterazioni e degenerare a situazioni spiacevoli.

Art. 37 **Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Per le violazioni del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali o dirigenziali e dei Regolamenti specifici in materia, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione è pari a € 50,00, fatto salvo l'applicazione di cifre diverse con specifiche previsioni sanzionatorie stabilite da leggi speciali o quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento in caso di recidiva nel biennio della violazione già accertata e definitiva o abbandono di rifiuti da parte di non residenti nel Comune di Villafranca Padovana.

3. L'importo delle spese di procedimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme regolamentari ed ordinanze comunali spettano al Comune.

Art. 38

Ricorsi

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al Comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.

2. Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione dei ricorsi sono attribuite ai dirigenti di settore esperti in materie in relazione alla norma violata.

3. Il dirigente di settore, nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Il ricorso sospende i termini di pagamento; in caso di oblazione in misura ridotta lo stesso non può più essere accolto.

Art. 39

Ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza - ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile del settore competente in relazione alla norma violata. Dovrà contenere, nel caso lo preveda, le eventuali sanzioni accessorie di confisca amministrativa, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.

3. Contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Padova entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 40

Riscossione forzata - iscrizione a ruolo - provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'ordinanza - ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di Pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689 previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.

2. La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.

3. Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:

a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza - ingiunzione dalla quale ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione e ruolo;

- b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo;
 - c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'ordinanza - ingiunzione.
4. Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente di settore, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.
5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere anche l'autorizzazione al rimborso.

Art. 41 **Norme finali**

1. Per tutto e per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, salvo l'applicazione di norme speciali, si applicano le disposizioni di specifici regolamenti, ordinanze sindacali e dirigenziali che per funzionalità e gestione integrano e regolamentano più dettagliatamente le modalità di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l'uso dei beni comuni, dei giardini ed aree verdi e quant'altro possa concorrere alla convivenza civile dei cittadini.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto Comunale.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 21/02/1984, modificato ed integrato a seguito nota interlocutoria CO.RE.CO. del 22/03/1984 con delibera di Giunta Municipale n. 594 del 03/12/1985 ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 29/04/1986 nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme e da ordinanze al presente Regolamento oppure incompatibili e ripetitive nel contenuto, nella forma e nella loro applicazione.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.

5. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i cittadini devono uniformarsi alle prescrizioni e alle disposizioni in esso contenute.

“ ALLEGATO A ”

TABELLA DELLE OBLAZIONI DA PAGARSI ENTRO 60 GIORNI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS 267/2000, MODIFICATO ED INTEGRATO CON L'ART. 7 BIS DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 16/01/2003 N. 3

ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE MINIMA EDITTALE EURO	SANZIONE MASSIMA EDITTALE EURO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG. EURO	PROVVEDIMENTI ACCESSORI O NORME SPECIALI
ART. 5	25,00	500,00	50,00	Rimozione
ART. 8	25,00	500,00	50,00	Ripristino o rimborso delle spese C.P. nel caso esistano i presupposti
ART. 9	250,00	1.000,00	330,00	D.L. 158/2012 (minori di 16 anni reato penale)
Art. 10	300,00	1.500,00	500,00	DPR 309/90
ART. 11	25,00	500,00	50,00	Rimozione D.Lgs 209/2003 nel caso esistano i presupposti
ART. 12	25,00	500,00	50,00	Rimozione
ART. 13	25,00/50,00	500,00	50,00 o 100,00 in caso di recidiva o non residenti	D.Lgs 152/2006 nel caso esistano i presupposti

				Rimborso delle spese nel caso esistano i presupposti
ART. 14	25,00	500,00	50,00	NO
ART. 15	25,00	500,00	50,00	Rimborso delle spese nel caso esistano i presupposti
ART. 16	25,00	500,00	50,00	Art. 727 C.P. nel caso esistano i presupposti Normativa Regionale
ART. 17	25,00	500,00	50,00	Art. 727 C.P. nel caso esistano i presupposti Normativa Regionale
ART. 18	25,00	500,00	50,00	In caso di disturbo a singola persona o a un numero determinato di persone, azione civilistica da parte degli interessati ex art. 844 C.C. ovvero, ricorrendo i presupposti, art. 659 C.P.
ART. 19	25,00	500,00	50,00	Ordinanza di allontanamento
ART. 20	25,00	500,00	50,00	NO
ART. 21	25,00	500,00	50,00	659 C.P. nel caso esistano i presupposti

ART. 22	25,00	500,00	50,00	659 C.P. nel caso esistano i presupposti
ART. 23	25,00	500,00	50,00	659 C.P. nel caso esistano i presupposti
ART. 24	25,00	500,00	50,00	NO
ART. 25	25,00	500,00	50,00	Codice della strada Normativa di settore
ART. 26	25,00	500,00	50,00	NO
ART. 27	25,00	500,00	50,00	Codice della strada Regolamento sulla pubblicità
ART. 28	25,00	500,00	50,00	Sospensione dell'attività per giorni 7; ulteriori violazioni nel periodo di 2 anni è prevista la sospensione per giorni 14. Se i periodi si susseguono sospensione per 12 mesi. In entrambi i casi se esistono i presupposti
ART. 29	25,00	500,00	50,00	652 C.P. nel caso esistano i presupposti
ART. 30	25,00	500,00	50,00	NO

ART. 31	25,00	500,00	50,00	NO
ART. 32	25,00	500,00	50,00	D.Lgs 507/93 e s.m.i. Rimozione
ART. 33	25,00	500,00	50,00	Codice della Strada

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Installazione elementi di pubblica utilità
- Art. 5 - Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 - Specificazione
- Art. 7 - Vigilanza

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE

- Art. 8 - Tutela, decoro ed uso dei beni comuni
- Art. 9 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche
- Art. 10 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti
- Art. 11 - Altre attività e comportamenti vietati
- Art. 12 - Pulizia del suolo e dell'abitato
- Art. 13 - Rifiuti
- Art. 14 - Sgombero della neve

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 15 - Spazi ed aree verdi pubbliche

TITOLO IV MANTENIMENTO, DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 16 - Animali domestici
- Art. 17 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 18 - Animali molesti
- Art. 19 - Altre specie di animali
- Art. 20 - Animali liberi ed insetti

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 21 - Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive
- Art. 22 - Lavoro notturno
- Art. 23 - Abitazioni e altri luoghi privati
- Art. 24 - Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili
- Art. 25 - Dispositivi acustici, antifurto, anti-intrusione, apparecchi sonori e strumenti musicali a bordo di veicoli o negli spazi pubblici
- Art. 26 - Altre categorie particolari di suoni
- Art. 27 - Pubblicità fonica

Art. 28 - Spettacoli e trattenimenti

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE DI PUBBLICO INTERESSE**

Art. 29 - Incendi

Art. 30 - Uccisione animali

Art. 31 - Condomini

Art. 32 - Affissione manifesti

Art. 33 - Motori accesi

**TITOLO VII
DISCIPLINA GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI
E ALLE ORDINANZE COMUNALI**

Art. 34 - Ambito di applicazione

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Sequestro e confisca

Art. 37 - Pagamento in misura ridotta

Art. 38 - Ricorsi

Art. 39 - Ordinanza - ingiunzione

Art. 40 - Riscossione forzata - iscrizione a ruolo - provvedimento di sgravio

Art. 41 - Norme finali

“ALLEGATO A” - SANZIONI